



Riferimento/Numero d'incarto: R224-1777

Maggio 2018

Indicazioni per la ricezione di rifiuti presso le discariche secondo l'OPSR e l'OTRif

Situazione

Il 1° luglio 2016 sono entrate in vigore la modifica dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e la modifica dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1). Quest'ultima comprende 173 tipi di rifiuti classificabili come rifiuti speciali soltanto se contengono sostanze pericolose. Secondo l'allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 dell'ordinanza del DATEC, l'UFAM emana un aiuto all'esecuzione¹ in cui spiega come devono essere classificati i rifiuti speciali con l'ausilio della lista delle proprietà pericolose della Convenzione di Basilea, concretizzando così l'espressione «contenenti sostanze pericolose». L'UFAM ha quindi completato e pubblicato, il 10 luglio 2016, l'aiuto all'esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera. Nella rubrica Classificazione dei rifiuti è stato elaborato un sistema di criteri logico e comprensibile, il più possibile compatibile con il diritto internazionale e nazionale esistente. Il sistema applica il principio delle linee direttive per la gestione dei rifiuti in Svizzera, secondo cui i rifiuti speciali dovrebbero essere depositati presso le discariche *non trattati*.

Secondo l'aiuto all'esecuzione menzionato si ha una «proprietà pericolosa» qualora il tenore di sostanze nocive di rifiuti in forma solida, pastosa, fangosa o liquida, ma non acquosa supera uno dei *valori limite secondo l'allegato 5 capoverso 5.2 lettera a OPSR o le eccezioni previste*.

Nota: Il valore limite applicabile per il COT² non deve essere considerato per la classificazione dei rifiuti. Per contro, occorre tenerne conto per valutare l'ammissibilità di un tipo di rifiuti in discarica.

Queste modifiche comportano conseguenze per la pratica attuale di ricezione dei rifiuti presso le discariche.

Difficoltà di attuazione

Le difficoltà si presentano per esempio quando le aziende fornitrici applicano la vecchia prassi, classificando come rifiuti speciali rifiuti che secondo la classificazione chiarita qui sopra non lo sono più. In tal caso una discarica di tipo E le cui autorizzazioni di smaltimento (art. 8 cpv. 1 OTRif) e di esercizio (art. 38 cpv. 2 OPSR) sono state aggiornate allo stato attuale non viene considerata dall'azienda fornitrice come possibile impresa di smaltimento, poiché secondo le autorizzazioni non può più prendere in consegna tali rifiuti speciali.

¹ Traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera (UFAM, 2016) cfr. www.bafu.admin.ch
Temi > Rifiuti > Aiuti all'esecuzione

² Carbone organico totale

Obblighi di aziende fornitrici, imprese di smaltimento e autorità

Aziende fornitrici: secondo l'articolo 4 capoverso 1 OTRif l'azienda fornitrice è tenuta a classificare i rifiuti. Se un tipo di rifiuto deve essere classificato in una di più voci corrispondenti occorre verificare se il rifiuto contiene una tale quantità di sostanze pericolose da costituire proprietà pericolosa. Per esempio per i rifiuti di sabbiatura (voci 12 01 16 (rs) e 12 01 17) è determinante in particolare la proprietà pericolosa H13 e quindi i valori limite di cui all'allegato 5 numero 5.2 OPSR per le discariche di tipo E.

Imprese di smaltimento: se occorre depositare rifiuti presso una discarica, le imprese di smaltimento devono chiarire se il tipo di rifiuto è ammesso per il deposito secondo l'OPSR. Questo chiarimento consente di determinare anche se si tratta di un rifiuto speciale o meno. Per esempio in una discarica di tipo E occorre confrontare i risultati delle analisi del campione di rifiuto con i valori limite vigenti.

Se le informazioni ottenute indicano che i rifiuti possono essere depositati presso una discarica di tipo E conformemente all'OPSR, questi possono essere presi in consegna senza modulo di accompagnamento (nell'esempio dei rifiuti di sabbiatura quindi 12 01 17 e non 12 01 16 (rs)). Un cambiamento di codice a posteriori, d'intesa con l'azienda fornitrice e, se del caso, con il servizio competente cantonale, è a nostro parere ammesso in queste circostanze.

Autorità di autorizzazione cantonali: l'autorizzazione di smaltimento e l'autorizzazione di esercizio secondo l'OPSR di discariche e compartimenti di tipo E devono essere adattate secondo le modifiche dell'OTRif entrate in vigore il 1° luglio 2016.

Contatto

André Hauser, UFAM sezione Rifiuti industriali, andre.hauser@bafu.admin.ch

André Laube, UFAM sezione Ciclo di materie prime, andre.laube@bafu.admin.ch